

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 270

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato GERMANI

*Annunziata il 16 ottobre 1953*

Pagamento delle imposte di successione relative ai terreni soggetti ad espropri a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già in occasione della discussione della legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila dei territori ionici contermini, e della legge 1 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini, si è prospettata l'opportunità di consentire che il pagamento di talune imposte gravanti sui terreni soggetti ad esproprio, avvenga a mezzo dei titoli del debito pubblico corrispondenti alla indennità di espropriazione. Tale possibilità è parzialmente ammessa al provvedimento contenente norme relative al pagamento dell'indennità per i terreni espropriati e altre disposizioni finanziarie per l'applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 2230, e 21 ottobre 1950, n. 841, quanto le imposte straordinarie sul patrimonio, di

cui ai titoli I e II del testo unico 9 maggio 1950, n. 203. Appare peraltro conforme ad un criterio di giustizia consentire che anche il pagamento dell'imposta di successione si effettui a mezzo dei medesimi titoli, computati al loro valore nominale. Questi titoli, infatti, rappresentano il corrispettivo del capitale pervenuto al proprietario espropriato attraverso la successione a causa di morte, donde viene tratto normalmente il mezzo per far fronte al pagamento della relativa imposta. A questo mira la proposta che si sottopone all'esame della Camera dei Deputati, nella quale si pone come termine di riferimento, per le successioni cui deve applicarsi la forma speciale di pagamento dell'imposta, quello del 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione della Repubblica, nella quale trovano fondamento le leggi di riforma fondiaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

La disposizione di cui all'articolo 3 della legge riguardante il pagamento dell'indennità per i terreni espropriati ai sensi della legge

12 maggio 1950, n. 230, e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, si applica anche per il pagamento delle imposte di successione, per le successioni aperte posteriormente al 1° gennaio 1948.

La consegna dei titoli di cui all'ultimo comma del medesimo articolo verrà fatta all'ufficio del registro competente per la riscossione dell'imposta di successione.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.